R.G. n. 41110/2019

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Olindo Canali Presidente
Dott.ssa Emanuela Rossi Giudice
Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale *ex* artt. 35-*bis* del D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al **n. 41110/2019 R.G.**, promosso da:

nato a , rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Datena del Foro di Milano – presso il cui studio in Pignola (PZ), alla Via Mazzini, n. 20 ha eletto domicilio – come da procura in atti

ricorrente

contro:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**

resistente

Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

1) Svolgimento del processo.

Con ricorso *ex* art. 35-*bis* del D. Lgs. 25/2008, depositato in via telematica il , notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale, di seguito C.T.) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, la persona ricorrente ha adito il Tribunale di M - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea, proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente C.T. il e notificato in data , con il quale è stato negato il riconoscimento dello *status* di persona rifugiata, della protezione sussidiaria e di forme complementari di protezione.

Considerato il lasso temporale intercorrente tra la notifica (29.05.2019) ed il deposito del ricorso (27.06.2019), risulta rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. 25/2008.

La C.T. convenuta si è costituita in giudizio in data 30.01.2020, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (*ex* art. 35-*bis* commi 7 e 8) e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

In ossequio all'insegnamento fornito dalla Suprema Corte è stata fissata udienza di comparizione delle parti *ex* art. 35-*bis* comma 11 del D. Lgs. 25/2008 (cfr. *Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018, K.L.*; *Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 14148 del 22 gennaio 2019, A.M.*; *Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 25439 del 13 ottobre 2020, S.M.*).

All'udienza del 10.10.2024, sono comparse la sostituta dell'Avvocato della persona ricorrente e quest'ultima personalmente, mentre nessuno è comparso per la parte convenuta; in tale sede, la persona ricorrente si è resa disponibile a rendere interrogatorio libero e ha fornito informazioni in merito alle sue attuali condizioni abitativa, familiare/affettiva e lavorativa in Italia.

Per completezza, si riporta qui di seguito l'intero contenuto del verbale di udienza:

"*L'interrogatorio libero si svolge con l'ausilio dell'interprete di lingua cinese.*
Comprende e risponde in italiano.
D.: Buongiorno Signor Huang. Come sta?
R.: Tutto bene.

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

D.: Ha qualche problema di salute? Se si, di che tipo e da quanto? Ha documentazione in merito?
R.: No.
D.: Come si trova in Italia?
R.: Bene.
Risponde con l'ausilio dell'interprete.
D.: Dove abita e con chi? L'immobile è nella sua disponibilità?
R.: Abito [redacted], da un anno, non ho il contratto; uno dei tre ragazzi che vive con me è intestatario del contratto.
D.: Quando è arrivato qualcuno è venuto a prenderla in aeroporto?
R.: No.
D.: Ha vissuto in strutture pubbliche o in altre abitazioni da quando vive in Italia? Se si, dove?
R.: Sono arrivato il 29.3.2016; non sono mai stato in accoglienza.
Appena arrivato ho trovato un posto letto in zona [redacted] tramite un sito cinese. Ci sono stato circa 6 mesi.
Dopo sono andato ad abitare in una stanza in zona [redacted] mesi; poi mi sono trasferito in un'altra casa vicino all'ospedale Sacco, ci sono stato sino al 2020. Dopodiché mi sono trasferito a [redacted], ci sono stato circa due anni. In seguito, sono tornato a Milano, zona Cimiano, ci sono stato sino al mese scorso.
D.: Svolge un'attività lavorativa? Se si, di che tipo e da quanto?
Risponde in italiano.
R.: Faccio il cameriere in un ristorante di sushi.
Risponde con l'ausilio dell'interprete.
D.: Da circa un mese.
D.: A quanto ammonta la sua retribuzione mensile?
R.: Circa [redacted] euro (che ricevo in parte in contanti).
D.: Ha un contratto?
R.: Si, sa tempo determinato, [redacted]
D.: Ha svolto altre attività lavorative da quando vive in Italia? Se si, di che tipo, per quali datrici/datori di lavoro?
R.: Ho fatto sempre il cameriere.
D.: Mi può dire qualcosa in più? I tempi, i posti?
L'Avvocata dà atto che, a causa della pandemia da covid-19 e del trasferimento a Torino della persona ricorrente, ella di fatto ha avuto materialmente il primo p.d.s. successivo al provvedimento di rigetto impugnato in questa sede solo pochi mesi fa.
R.: Ho sempre svolto il lavoro di cameriere in via irregolare, a parte un contratto durato 6 mesi presso il risotrante Hot pot di Milano.
Risponde in italiano.
D.: Ha familiari in vita?
R.: Mia madre, mio padre e le mie tre sorelle vivono in Cina.
D.: È sposato, ha figlie/i?
R.: No.
Risponde con l'ausilio dell'interprete.
D.: Ha relazioni affettive e/o amicali in Italia?
R.: Non ho una fidanzata; ho alcune amicizie, si tratta dei fratelli e delle sorelle della Chiesa.
D.: Frequenta una chiesa in Italia?
R.: Prima del covid si, dopo partecipo solo alle riunioni online, tuttora.
D.: Quando le fate? Come sono organizzate?
R.: Una o due volte a settimana, io attualmente partecipo solo il lunedì perché è l'unico giorno in cui non lavoro. Usiamo "whatsapp" o "facebook". La facciamo dalle 19 alle 21.
Comprende e risponde in italiano.
D.: A quale religione appartiene?
R.: La Chiesa di Dio onnipotente.
Comprende e risponde con l'ausilio dell'interprete.
D.: Cosa le piace fare nel tempo libero?
R.: Nel mio giorno del riposo vado con i fratelli e le sorelle della Chiesa al parco o a fare compere.
D.: Ha seguito qualche corso di lingua italiana o altro?
R.: Si.
D.: Ha pregiudizi definitivi a suo carico? Se si, di che tipo?
R.: No.
D.: Ha processi pendenti a suo carico?
R.: No.

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

D.: Vuole aggiungere qualcosa sulla sua vita in Italia?
R.: Vorrei restare a vivere in Italia perché un mio fratello di Chiesa, quando è tornato in Cina, è stato arrestato.
D.: La ringrazio di avere risposto alle mie domande e le auguro una buona giornata.
Si dà atto che la persona ricorrente parla un pochino la lingua italiana."

Al termine della citata udienza, la difesa ha chiesto un termine per depositare ulteriori documenti, poi effettivamente depositati in data 11.10.2024.

La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 14.10.2024.

2) Prospettazione della persona ricorrente e valutazione della Commissione Territoriale.

Devesi premettere che la presente opposizione non configura un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'Autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto della persona ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiata politica ovvero la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. 251/2007 ovvero, ancora, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 (di seguito T.U.I.), come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito in L. n. 173/2020.

Nel modello C3, compilato il 13.12.2016, la persona ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese il 29.03.2016 e di essere giunta in Italia il giorno successivo (cfr. modello C3 allegato alla costituzione della C.T.). Quanto ai motivi che l'hanno spinta a lasciare il suo Paese, la stessa ha dichiarato di volerli raccontare innanzi alla C.T. (punto 16, p. 4).

In sede di audizione innanzi alla C.T., il 16.01.2019, la persona ricorrente, esprimendosi in lingua cinese, ha dichiarato, in via generale:

- di essere nata a , nella regione di Sichuan;
- di essere cresciuta a , nella città di , nella regione di Jiangsu;
- di professare la religione cristiana e di appartenere al culto della "Chiesa di Dio Onnipotente";
- di aver studiato per otto anni;
- di non aver mai lavorato nel suo paese;
- che i suoi genitori e le sue tre sorelle maggiori – con i quali non era più in contatto – vivevano in Cina;
- di parlare, oltre alla lingua cinese, un po' di inglese e di italiano;
- di non essere sposata e di non avere figlie/i;
- di aver lasciato il suo Paese il e di essere giunta in Italia il giorno seguente.

Quanto ai motivi che l'hanno indotta a espatriare, la persona ricorrente ha dichiarato di essere fuggita per il timore di subire atti di persecuzione a causa del suo credo religioso.

In particolare, la stessa, secondo quanto ben sintetizzato dalla C.T. nel provvedimento impugnato, ha riferito:

"*- di essersi convertito alla Chiesa di Dio Onnipotente nel 2011;*
- di essersi avvicinato a tale credo tramite sua zia, con la quale è cresciuto, che per prima si era convertita;
- che grazie a tale religione sia lui che sua zia hanno avuto grossi benefici sul piano della salute;
- che per tale motivo suo zio, pur non essendosi convertito a sua volta, non li ha mai biasimati per questo;
- che insieme a sua zia partecipava alle riunioni dei fedeli;
- che nel dicembre 2012, avendo acquisito una buona conoscenza della fede, ha provato a predicare a scuola, rivolgendosi ad alcuni compagni e all'insegnante;
- che la loro reazione è stata molto critica;
- che il 6 dicembre del 2012 sua zia e suo cugino sono stati arrestati dalla polizia mentre svolgevano attività di predicazione del Vangelo;
- che la polizia ha interrogato anche suo zio, lui, il suo insegnante di scuola e alcuni compagni;
- di essere stato invitato dal suo insegnante a rinunciare alla propria fede;
- che nel settembre del 2013 è stato espulso dalla scuola poiché non ha rinunciato alla religione;
- che suo zio, data la situazione venuta a crearsi, gli ha consigliato di trasferirsi altrove;
- di essersi trasferito a dove è stato ospitato da una famiglia di fedeli;
- di essersi trasferito, nel luglio del 2014, a Tongshan, presso l'abitazione di un altro fedele poiché a alcuni vicini di casa avevano iniziato a sospettare che lui fosse un fedele della Chiesa;
- di essersi trasferito, nel novembre 2015, a , presso l'abitazione di un altro fedele poiché anche a avevano iniziato a sospettare di lui;
- di avere deciso di lasciare il Paese perché non poteva rinunciare alla propria fede e se fosse rimasto prima o poi lo avrebbero arrestato;

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

- di aver chiesto aiuto ad una cugina per le pratiche di visto;
- di aver ottenuto il passaporto anche grazie all'interessamento di uno zio che aveva conoscenze in questura;
- di essere partito per l'Italia da Shangai quando ha ricevuto tali documenti, in data 29 marzo 2016;
- di non essere in contatto con i suoi parenti da quando ha lasciato la casa di suo zio.".

In ordine al timore di far ritorno nel proprio Paese la persona ricorrente ha dichiarato: "*è quella di essere arrestato, ho letto molti articoli su internet di credenti rientrati in patria, arrestati e condannati che hanno subito persecuzione. Io sono scappato da una circostanza pericoloso e se dovessi rientrare rischierei ancora di più. C'è l'esempio di una sorella credente cinese che è stata rimpatriata dalla Svizzera ed arrestata* […] *le circostanze in Cina sulla persecuzione religiosa sono peggiorate tanto che un culto prima ammesso dallo Stato, la Chiesa delle tre autonomie, adesso ha avuto le chiese distrutte. Sono felice di essere in Italia dove c'è libertà di religione e non ci sono limiti alla possibilità di professare il culto*" (cfr. verbale di audizione, p. 12).

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo:

"*- credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità e alla zona di provenienza alla luce dei documenti di identità in atti (passaporto);*

- non credibili, e pertanto rifiutati, gli elementi relativi all'adesione del richiedente alla religione della Chiesa di Dio Onnipotente – e quindi alla sussistenza di un rischio legato a tale profilo in caso di rimpatrio – in quanto le sue dichiarazioni risultano incoerenti e generiche per i seguenti motivi:

1) *il richiedente non è stato in grado di offrire sufficienti informazioni sulle caratteristiche di tale religione;*
2) *la scelta di avvicinarsi alla fede ed alla pratica di un culto cristiano appare priva di un percorso di travaglio intellettuale/spirituale, di esitazione rispetto ad una scelta che comportava il totale sovvertimento del sistema di valori e di credente personali, tenuto conto del contesto ideologico e culturale di provenienza, fortemente ateo. In altri termini, dal narrato non emerge un'esperienza religiosa individuale, ovvero un'adeguata spiegazione delle ragioni che hanno indotto il richiedente ad una scelta di così rilevante impatto nella propria esistenza, indice di credibilità secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell'UNHCR (si veda: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1°(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 28 April 2004, HCR/GIP/04/06, http://www.refworld.org/docid/4090f9794.html, par. 28);*
3) *non si ritiene credibile che il richiedente, il quale avrebbe aderito al culto all'età di 15-16 anni, non solo non sapesse di praticare un culto vietato, ma che la zia non lo avesse bene informato sulle precauzioni da prendere al riguardo, tanto che il richiedente cercava di predicare a scuola sia ai compagni che all'insegnante;*
4) *non è chiaro il motivo per cui, inizialmente, la polizia arresti il cugino e la zia ma non il richiedente, posto che anch'egli avrebbe tentato di predicare la fede a scuola e che si rifiuta di rinunciare al culto. Inoltre, il richiedente non offre una spiegazione ragionevole del motivo per cui, nonostante praticasse il culto in via clandestina, in ogni località di cui di volta in volta si trasferisse le persone iniziassero a nutrire sospetti su lui;*
5) *il richiedente è vago in merito all'aiuto della cugina e dello zio, rispettivamente, nell'ottenimento del visto e del passaporto, entrambi a suo nome: non si capisce, se il richiedente era attenzionato dalla polizia, come abbia potuto ottenere dei validi documenti di viaggio a suo nome; se non era attenzionato dalla polizia, come mai avesse dovuto nascondersi e ottenere tali documenti per vie traverse*".

Pertanto, la C.T. ha ritenuto insussistente – per mancanza di credibilità – un fondato timore di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di persona rifugiata e ha, altresì, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

La difesa, come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha richiesto di riconoscere lo *status* di persona rifugiata ovvero, in subordine, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007 ovvero, ancora, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex* art. 5 comma 6 del T.U.I.

3) Completezza degli atti.

In ordine al profilo della completezza degli atti, particolarmente rilevante quando occorre valutare vicende nelle quali siano dedotti elementi potenzialmente riferibili a gravi atti di persecuzione, si deve ricordare il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa C. 560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): "*Deve essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda*".

Rilevanti, in merito, i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia, Seconda Sezione, il 26 luglio 2017 nella causa C. 348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva "Procedure" e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

"*42 Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame*

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo".

Sul punto si è espressa, altresì, la Corte di Cassazione che – secondo un consolidato orientamento – ha affermato che, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio tenutosi innanzi alla C.T., non è dato riscontrare un automatismo tra obbligo dell'interprete di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che, pertanto, "*all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa*" (cfr. *Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018, K.L.; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 5973 del 28 febbraio 2019, M.E.; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 1088 del 20 gennaio 2020, K.O.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 18311 del 11 febbraio 2021, M.S.*).

Ebbene, nel caso di specie, la difesa della persona ricorrente, richiamata la vicenda personale della medesima negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze dell'audizione da colmare attraverso una nuova audizione.

Inoltre, la stessa persona ricorrente, in sede di udienza innanzi al Tribunale, ha fornito informazioni aggiuntive in merito alle sue attuali condizioni di vita in Italia, precisando di avere proseguito nel professare la sua religione anche in Italia.

Pertanto, il Collegio ritiene che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi conclusa.

4) Valutazione di credibilità operata dal Tribunale.

Pare opportuno premettere che, alla luce dell'insegnamento fornito dalla Suprema Corte, "*la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)*" (cfr. *Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 26921 del 14 novembre 2017, A.F.; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 19716 del 10 luglio 2018, C.T.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 15794 del 9 maggio 2019, S.K.; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 11925 del 19 giugno 2020, K.I.; Cass. Civ., Sez. L, Ordinanza n. 26960 del 5 ottobre 2021, O.O.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 21363 del 19 luglio 2023, C.M.F.*).

Ebbene, nel caso di specie, non vi sono ragioni per dubitare che la persona ricorrente, come da ella dichiarato, provenga da Yibin e sia cittadina della Cina, come del resto accettato dalla C.T.

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

Pertanto, è rispetto a tale Paese che, valutati i fatti e le condizioni personali della persona ricorrente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Come anticipato, a fondamento della domanda di protezione internazionale, la persona ricorrente ha addotto il timore di subire atti di persecuzione a causa del suo credo religioso, ritenuto però infondato dalla C.T.

Ebbene, alla luce di tutte le evidenze probatorie raccolte, il Collegio non può condividere il giudizio espresso dalla C.T.

Difatti, anche alla luce delle Linee Guida dell'UNHCR in punto di esame delle domande di protezione internazionale fondate su motivi religiosi[1], il racconto della persona ricorrente è risultato preciso, ben orientato nello spazio e nel tempo e razionalmente credibile; ella ha descritto con dovizia di particolari i terribili fatti occorsile e le sue dichiarazioni sono apparse immuni da contraddizioni.

Inoltre, la persona ricorrente è risultata una persona equilibrata e lucida e distaccata rispetto ai fatti realizzati a suo danno e le uniche emozioni trasparite dal suo racconto sono state l'angoscia e il timore provati a causa delle persecuzioni subite.

Nel dettaglio, *in primis*, la persona ricorrente ha descritto in modo dettagliato la propria conversione alla religione cristiana e le motivazioni profonde poste alla base di tale decisione, legate ai problemi di salute di cui soffriva; la narrazione sul punto è del tutto plausibile – anche secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit* – e le ragioni addotte a fondamento della conversione sono del tutto lineari e pienamente esaustive.

Inoltre, il percorso interiore della persona ricorrente è stato disegnato in modo chiaro e preciso, anche in considerazione del profilo soggettivo e dell'estrazione socioculturale della medesima, la quale ha doviziosamente specificato le motivazioni della sua conversione, oltreché la modalità con cui si è avvicinata al culto della "Chiesa di Dio Onnipotente" (r.: "*io sono cresciuto a casa dello zio materno, nel 2009 questo zio è stato introdotto al culto della Chiesa del Dio Onnipotente. Nel 2011 la zia materna ha predicato il Vangelo del Dio Onnipotente anche a me. Questa zia aveva notato che io avevo un problema di salute alla pelle, questo problema è molto difficile di risolvere, anche se in alcun i periodi sembra essere passato poi si ripresenta nel corso del tempo. Mia zia, lei stessa, non stava bene di salute e dopo avere conosciuto il Vangelo di Dio Onnipotente è guarita, quindi ha voluto trasmettere anche a me il messaggio di questo Vangelo. Prima di conoscere questo culto, ogni settimana, andavo tre volte in ospedale per ricevere le cure e le medicine necessarie alla mia malattia, quando con la zia ho iniziato a partecipare a queste riunioni religiose, nell'arco di un mese, la mia situazione di salute è migliorata. In maniera progressiva non ho più avuto bisogno di andare in ospedale per le cure fino a quando il problema di salute alla pelle non si è più manifestato. Oltre alla guarigione, ho avuto modo attraverso questa fede di leggere molti brani della parola di Dio. Attraverso la parola di Dio ho capito come instaurare buoni rapporti con gli altri, mi ha insegnato a rispettare i genitori e ad avere buoni rapporti con i compagni di scuola.*", cfr. verbale di audizione, pp. 3 e 4).

L'esame del racconto offerto dalla persona ricorrente consente di riscontrare l'assoluta sincerità del percorso interiore di conversione della stessa, tratteggiato mediante dichiarazioni complete e coerenti, tramite le quali sono stati forniti tutti gli elementi necessari a descrivere la sua personale esperienza di adesione al culto di cui trattasi.

Parimenti dettagliato risulta essere il racconto afferente alle attività svolte dalla persona ricorrente nell'ambito del suo credo ovvero quelle di lettura della Bibbia unitamente alle compagne e ai compagni di fede e quella di evangelizzazione (C.T.: "*può spiegarmi che cosa succedeva normalmente durante le riunioni dei fedeli?*" r.: "*in Cina queste riunioni di solito si compongono di 3-5 persone soltanto, raramente si fanno dei balli. Nella maggior parte delle occasioni si canta sottovoce e si leggono brani della parola di Dio, dopo la lettura si fanno dei commenti personali. Non è come in Italia che si può adorare in maniera pubblica.*" C.T.: "*Lei ha mai partecipato a qualcuno di questi balli?*" r.: "*siccome si fa molto di rado ho partecipato soltanto una volta.*" C.T.: "*in quel caso dove si è svolto il ballo?*" r.: "*a casa di mio zio paterno* […] *era un'occasioni in cui era molto freddo, era inverno, dovevano arrivare 4 persone e ne erano arrivate solo due quindi abbiamo iniziato a cantare dei canti e a ballare al suono di questi canti, senza dei passi specifici ma in maniera spontanea, come veniva, era un modo per adorare Dio.*", cfr. verbale di audizione, p. 9).

Il racconto offerto dalla persona ricorrente è del tutto circostanziato, lineare e ricco di dettagli anche nella porzione afferente all'arresto di sua zia e di suo cugino – dovuta alla sua attività di proselitismo –, alla sua espulsione dalla scuola che frequentava (r.: "*il 6 dicembre 2012 mia zia e mio cugino ha acquisito, mentre svolgevano l'attività di predicazione del Vangelo, sono stati catturati. A seguito dell'arresto la polizia si è recata a casa di mio zio e poi è venuta anche nella mia scuola. Ha interrogato il mio insegnante, me ed alcuni miei compagni. Da quel momento tutti i miei compagni di scuola hanno saputo che i miei familiari erano stati arrestati e del fatto che anche io praticavo quella fede. Prima di questo avvenimento, a seguito dei miei meriti scolastici, ero diventato rappresentante di classe, dopo che la polizia è venuta a scuola ovviamente l'insegnante ha tolto questo privilegio. Mi ha avvicinato in privato e mi ha detto: "solo se rinneghi la tua fede potrai tornare a svolgere il ruolo di capoclasse". Gli ho risposto che assolutamente non avrei potuto abbandonare la mia fede, Dio mi ha salvato, mi ha permesso di guarire dalla mia malattia, mi ha*

[1] UNHCR, Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (HCR/GIP/04/06), reperibile al *link* https://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

insegnato di non essere ribelle e ad instaurare buoni rapporti con gli altri. Vedendo che non ero disposto a rinunciare alla mia fede l'insegnante si è arrabbiato molto e mi ha detto: "la polizia è stata chiara, se tu non rinuncia alla fede non avrai mai un buon esito scolastico e questo ti impedirà di avere un buon lavoro e un buon futuro". Dopo questo avvenimento ho perso gli amici che avevo prima, non volevano più stare con me dopo quello che era successo. Molti vicini di casa, dopo quello che era successo, hanno cominciato a criticarci e a prendere in giro la mia famiglia. Quindi quel periodo è stato molto difficile e doloroso perché non avevo più amici a scuola e i vicini non volevano parlare con me, nonostante questo sapevo nel mio cuore di poter contare sul sostegno dei fratelli e delle sorelle nella parola di Dio ho trovato delle espressioni che mi hanno incoraggiato a perseverare anche in quelle circostanze difficili. Nel settembre 2013, visto che non rinunciavo alla mia fede, la scuola mi ha consegnato un documento di espulsione. Sono rientrato a casa sconsolato. Rientrato a casa mio zio mi ha detto: "a seguito dell'arresto della zia e di quello che ti è successo a scuola, per la tua sicurezza, è meglio se non rimani qui a stare da noi". Comprendendo la mia situazione difficile, un fratello della Chiesa locale Zhang mi ha aiutato a trovare una famiglia disposta ad ospitarmi nella località di Bai Ma. Trasferendomi lì non avevo la possibilità di uscire di casa o di mettermi in contatto con i miei familiari, potevo solo rimanere in casa.", cfr. verbale di audizione, pp. 4 e 5).

Pare, poi, opportuno osservare che, a differenza di quanto sostenuto dalla C.T. nel provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, la persona ricorrente ha dimostrato concretamente di essere a conoscenza degli aspetti fondamentali del culto della "Chiesa di Dio Onnipotente" (C.T.: "*l'espressione "la parola appare nella carne" ha un significato particolare?*" r.: "*come nel caso di Gesù che quando è venuto sulla terra ha preso un corpo in carne ed ossa, così noi sappiamo che il Dio Onnipotente, che è Gesù ritornato, si è incarnato ed ha cominciato a divulgare la sua parola.*" C.T.: "*dunque in chi si sarebbe incarnato?*" r.: "*come nel caso di Gesù che quando era uomo era anche il Dio Onnipotente ha un aspetto come il nostro, un corpo umano, però ha delle capacità ulteriori, per esempio di pronunciare delle parole che vanno al di là della conoscenza umana.*" C.T.: "*in base al Vostro credo di Dio Onnipotente sarebbe attualmente incarnato sulla terra?*" r.: "*la nostra fede non ci consente di parlare delle cose relative al dio Onnipotente possiamo invece parlare della sua parola e di quello che dice.*" C.T.: "*quindi, se ho capito bene, Voi fedeli non siete a conoscenza dell'identità della persona in cui Dio Onnipotente si è incarnato, esatto?*" r.: "*c'è un comando specifico che dice che non possiamo parlare degli aspetti inerenti al corpo del Dio Onnipotente.*" C.T.: "*questa religione della Chiesa di Dio Onnipotente, in base a ciò che lei sai, quando è nata?*" r.: "*il libro col testo che ho citato prima dice che è nata nel 1991. In quell'anno il Dio Onnipotente ha cominciato a pronunciare le sue parole.*" C.T.: "*la Chiesa di Dio Onnipotente che è nata nel 1991 ha uno specifico fondatore riconosciuto?*" r.: "*Dio stesso in quell'occasione ha cominciato a diffondere il suo messaggio e molte persone intorno a lui lo hanno riconosciuto come Dio ed hanno iniziato a seguirlo.*" C.T.: "*può dirmi qualcosa in più su questa religione? Per esempio, qualche elemento che la caratterizza rispetto alle altre religioni.*" r.: "*la differenza importante sta nel fatto che la nostra religione si basa sulla parola del Dio Onnipotente mentre le altre religioni no. Oltre a questo nel nostro culto non ci sono molte cose presenti negli altri, per esempio i cristiani hanno come simboli il pane e il vino rosso, noi non abbiamo queste cose.*" C.T.: "*quale è uno dei principali precetti, o concetti se vogliamo dire, che caratterizza la Vostra religione?*" r.: "*abbiamo la versione aggiornata dei dieci comandamenti, Dio Onnipotente ha completato i comandamenti originari, ha dato questi comandamenti per farli osservare alla gente.*" C.T.: "*avete degli obblighi imposti dalla Vostra religione in quanto fedeli?*" r.: "*ci sono degli obblighi che sono leggere la parola di Dio e predicare il Vangelo che tutti i cristiani hanno.*" C.T.: "*che cosa ha dovuto fare per convertirsi?*" r.: "*il primo passo è che ho dovuto credere alla esistenza di Dio, ho dovuto cominciare a pregare il Dio onnipotente, poi coltivare volontariamente il desiderio di entrare nella Chiesa senza essere obbligato. Il passo successivo è stare in compagnia con i fratelli e sorelle e frequentare le riunioni dopodiché è indispensabile applicare ciò che di dice di fare la parola di Dio nel quotidiano. Ad esempio mostrare compassione e perdonare il prossimo quindi se qualcuno mi fa un torto mi sforzo di perdonarlo e mantenere buoni rapporti.*" C.T.: "*c'è stato anche qualche rito o cerimonia formale che ha sancito la Sua conversione?*" r.: "*Nel nostro credo non sono previsti questi riti l'importante è che una persona si convinca e creda nel Dio*", cfr. verbale di audizione, pp. 7 e 8).

Inoltre, nessun elemento di non credibilità si rileva nel racconto offerto dalla persona ricorrente circa i trasferimenti cui la medesima fu costretta a causa del suo credo religioso (r.: "*Trasferitomi lì* [a Bai Ma n.d.r.] *non avevo la possibilità di uscire di casa o di mettermi in contatto con i miei familiari, potevo solo rimanere in casa. Dopo due mesi circa la sorella della famiglia che mi ospitava mi ha portato con lei per svolgere un'attività della chiesa, quella di aiutare i nuovi credenti a rafforzare la loro fede condividendo con loro ciò che sapevo sulla parola di Dio. In quel momento pensavo che la mia vita fosse buona. non mi rendevo conto però che in Cina, in qualunque punto tu sia, la persecuzione può arrivare. Sebbene prestassimo molta attenzione quando organizzavamo questi incontri, poteva spesso capitare che i vicini di casa si insospettissero a vedere degli sconosciuti e facessero domande* […] *Nel luglio del 2014 i vicini di casa hanno cominciato a chiedere alla signora che mi ospitava e poi anche a me che cosa ci facessi lì visto che ero un estraneo, mi hanno detto ..non è che anche tu sei un credente? Lo Stato perseguita le persone che credono... La sorella che mi ospitava aveva una madre di più di 80 anni che ingenuamente ha spiegato ai vicini di casa la mia situazione e il motivo per cui ero lì. Quando sono rientrato quella sera la sorella mi ha spiegato cosa era successo, dicendomi che non era più sicuro rimanere in quella casa e la stessa sera me ne sono andato. Mi sono quindi trasferito nella località di Tongshan presso l'abitazione del fratello Wang. Lì evitavo di uscire per non essere oggetto di attenzioni da parte dei vicini.* […] *mentre ero ospite dal fratello Wang una signora aveva aperto un luogo in cui si giocava d'azzardo. Lei controllava quando uscivo ed entravo perché era in contatto con la polizia. Sapeva che il fratello Wang fosse un credente. In un'occasione mentre rientravo a casa ho notato che lei mi stava controllando, ne ho parlato col fratello Wang e lui mi ha detto che lei probabilmente collaborava con la polizia quindi non era saggio e sicuro che io restassi lì. Mentre preparavo le mie cose per andarmene, lo stesso giorno, ho sentito bussare alla porta. C'era la signora di fronte e quindi il*

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

Wang mi ha fano uscire di nascosto dalla porta sul retro. Temendo che la polizia potesse arrivare ho evitato di usare la via principale per scappare e mi sono incamminato verso le montagne. Sono salito, era sera. faceva buio, mi sono assicurato che nessuno mi seguisse e mi sono fermato per la notte. Temevo di rientrare a casa o di andare altrove. La mattina dopo due fratelli che conoscevo sono venuti a cercarmi , mi hanno detto che la polizia era stata da Wang lo avevano portato in questura per interrogarlo ed avere informazioni su di me. Quindi erano enuti a cercarmi per aiutarmi a trasferirmi da un'altra parte. Ciò è accaduto nel novembre 2015, poi mi sono traferito a Dongping a casa di un fratello anziano. Anche lì evitavo di uscire di casa. Nel gennaio del 2016 è rientrato a casa il figlio dell'anziano che mi ospitava il quale nel 2015 era stato in Italia per l'Expo. Lui non era credente però mi ha suggerito, sapendo la mia situazione e la realtà della Cina. di andare a vivere all'estero, non necessariamente in Italia ma in Europa. Inizialmente non volevo abbandonare il Paese ma i miei familiari erano stati arrestati, i fratelli e sorelle vicini a me lo stesso e anche io prima o poi avrei fatto la stessa fine."; cfr. verbale di audizione, pp. 5 e 6).

Pare, poi, opportuno osservare che, a differenza di quanto sostenuto dalla C.T. nel provvedimento impugnato in questa sede, le dichiarazioni della persona ricorrente non possono essere ritenute contraddittorie con riguardo all'ottenimento del passaporto nonostante fosse ricercata dalle forze dell'ordine (r.: "*Poi ho condiviso con mia cugina l'idea che mi ero fatto di uscire dal paese perché non sapevo come procedere. Mia cugina mi ha detto che dovevo prima di tutto avere il passaporto per fare le pratiche quindi correndo un grosso rischio sono rientrato per ottenerlo nella mia città natale. Quando sono rientrato nel paese natale i miei parenti mi hanno detto che molti della zona erano stati arrestati perché credenti. Ero quindi molto preoccupato di andare a fare il passaporto perché avevo già rischiato molto. Lo zio paterno che aveva rapporti col governo mi ha rassicurato dicendomi che non c'era nessun problema se fossi andato a chiedere il passaporto. Dopo avere fatto il passaporto sono rientrato a Nanjing, ho contattato mia cugina che mi ha consigliato di stare nascosto a casa del fratello anziano a Dongping mentre lei si occupava delle pratiche per uscire dalla Cina. Il 21 marzo 2016 mia cugina attraverso alcuni fratelli e sorelle si è messa in contatto con me facendo sapere che aveva ottenuto il visto.* […] C.T.: "*lei prima ha detto che Suo zio paterno aveva rapporti col governo l'ha rassicurata sul fatto che non avrebbe avuto problemi se fosse andato a chiedere il passaporto.*" r.: "*questo mio zio aveva delle conoscenze all'interno della questura e tramite queste persone poteva assicurarsi che facendo richiesta di passaporto non avessi problemi*" C.T.: "*se ho capito bene il 21 marzo 2016 Sua cugina le ha detto che il visto era pronto. Come vi siete sentiti?*" r.: "*non utilizziamo il telefono o il cellulare per queste comunicazioni, vengono impiegati alcuni fratelli e sorelle non conosciuti. attraverso uno di questi mia cugina mi ha dato questa informazione.*" C.T.: "*dopo che cosa è successo?*" r.: "*mi ha fatto recapitare tramite i fratelli il passaporto e il visto e una volta ottenuti questi mi sono trasferito a Shangai da dove poi sono uscito il 29.*" C.T.: "*il passaporto non lo aveva ritirato lei personalmente?*" r.: "*per fare il visto serve anche il passaporto.*" C.T.: "*quindi c'è stato un passaggio ulteriore in cui lei ha fatto avere il Suo passaporto nuovo a Sua cugina?*" r.: "*dopo averlo fatto attraverso fratelli glielo ho fatto pervenire*"; cfr. verbale di audizione, pp. 6 e 11).

Per altro verso, il racconto offerto dalla persona ricorrente è pienamente attendibile anche sotto il profilo della credibilità estrinseca, in quanto pienamente corroborato dalle c.o.i. aggiornate.

Difatti, in Cina, la libertà di culto è vincolata ad un forte e capillare controllo statale, esercitato tramite regolamenti[2] finalizzati a garantire che l'attività religiosa non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità del paese.

La norma di riferimento in materia di libertà religiosa nell'ordinamento cinese è l'articolo 36 della Costituzione[3], il quale sancisce che "*I cittadini della Repubblica popolare cinese godono della libertà di credo religioso. Nessun organo statale, organizzazione pubblica o individuo può costringere i cittadini a credere, o non credere, in alcuna religione, né possono discriminare i cittadini che credono, o non credono, in alcuna religione*"; tuttavia, secondo il Dipartimento di Stato americano, la legge non prevede un rimedio specifico avverso le violazioni di tale libertà[4].

Inoltre, il terzo comma dell'art. 36 Cost. limita la protezione dello Stato alle sole "*attività religiose normali*". Tuttavia, in assenza di una definizione di "normalità", la disposizione è suscettibile di molteplici interpretazioni; tendenzialmente, sono definite religioni "normali" il buddhismo, il taoismo, l'islam e, nell'ambito del cristianesimo, il cattolicesimo e il protestantesimo[5].

Il succitato art. 36 Cost. dispone, poi, che "*nessuno può utilizzare la religione per compiere attività che disturbino l'ordine pubblico, compromettano la salute dei cittadini o interferiscano con il sistema educativo dello Stato*", specificando, altresì, che "*gli organi e gli affari religiosi non sono soggetti a nessun dominio straniero*"[6].

---

[2] Ping Xiong, Freedom of Religion in China Under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies, in BYU Law Review, vol.13, gennaio 2014 pag. 610 https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2877&context=lawreview

[3] China, Constitution of the People's Republic of China [China], 4 dicembre 1982 https://www.refworld.org/docid/4c31ca082.html

[4] USDOS US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong Kong, and Macau) - China, 10 giugno 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2031249.html

[5] CFR (Council of Foreign Relation), Christianity in China, Albert E., 11 ottobre 2018 4 CFR (Council of Foreign Relation), Christianity in China, 11 ottobre 2018 https://www.cfr.org/backgrounder/christianity-china

[6] China, Constitution of the People's Republic of China [China], 4 dicembre 1982 https://www.refworld.org/docid/4c31ca082.html

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

A far data dall'anno 2016 si è rilevata un'impennata del controllo statale sulle religioni, in quanto il Presidente cinese Xi Jinping ha invocato una "sinizzazione" delle confessioni religiose, sicché le Autorità hanno avviato un percorso di rimodulazione delle religioni in modo da renderle coerenti con l'ideologia del Partito Comunista Cinese (di seguito PCC) e da renderle un ulteriore strumento di promozione della fedeltà al partito e al Presidente[7].

Il regime del PCC gestisce oggi un complesso apparato approntato al fine di sorvegliare tutti gli aspetti dell'attività religiosa delle persone cittadine cinesi: esso controlla l'affidabilità politica dei *leader* religiosi, pone limiti al numero di Autorità religiose – come sacerdoti e imam –, richiede una conformità ideologica all'interno della dottrina religiosa e installa telecamere di sicurezza all'interno degli istituti religiosi[8]. Inoltre, tutti i gruppi religiosi devono passare attraverso un rigoroso processo di certificazione e riconoscimento ufficiale e, quelli che rifiutano di farlo, vengono etichettati come illegali e perseguitati.

Su tale ultimo punto, si rileva che alcune religioni e gruppi religiosi – tra i quali, in particolare, i buddhisti tibetani, i musulmani uiguri, i praticanti del Falun Gong e le "chiese domestiche" cristiane –, sono perseguitati duramente.

Il governo cinese, poi, gestisce molteplici unità mobili di "trasformazione", nelle quali i membri di gruppi religiosi ritenuti illegali vengono sottoposti a gravi torture psicologiche e fisiche volte a costringerli a rinunciare alle proprie convinzioni religiose. Migliaia di membri di tali gruppi illegali subiscono anche condanne a lunghe pene detentive e forme illegali di detenzione, in cui tortura e maltrattamenti avvengono quotidianamente[9].

Le fonti riportano, altresì, che, negli ultimi anni, dozzine di praticanti del Falun Gong sono morti mentre si trovavano sotto la custodia delle Autorità o poco dopo essere stati rilasciati[10].

Inoltre, negli ultimi anni, le Autorità cinesi hanno disposto la demolizione di migliaia di templi e chiese domestiche buddhisti, taoisti e di religione popolare in tutta la Cina.

Dalle fonti consultate emerge, poi, che le Autorità cinesi hanno utilizzato le restrizioni e le ispezioni legate alla pandemia da covid-19 come pretesto per giustificare la chiusura di chiese e altri luoghi religiosi[11].

Per altro verso, la legge cinese vieta alle persone minori di diciotto anni di frequentare la chiesa o impegnarsi in attività religiose.

Al contrario, le religioni riconosciute ufficialmente dal PCC sono cinque: buddhismo, cattolicesimo, taoismo, islam e protestantesimo[12].

Le attività delle organizzazioni religiose ammesse dallo Stato cinese sono regolate dall'Amministrazione di Stato per gli affari religiosi (SARA), che gestisce tutti gli aspetti della vita religiosa, comprese le nomine di *leader* religiosi, la selezione del clero nonché l'interpretazione della dottrina[13].

Fenggang Yang, professore del Purdue University's Center on Religion and Chinese Society, ha operato una classifica dei culti a seconda del grado di riconoscimento e/o del trattamento riservato agli stessi da parte dello Stato: il cd. *red market*, a cui appartengono i culti legali; il cd. *grey market*, che ricomprende i culti semi-legali (che godono di una certa tolleranza); infine, il cd. *black market*, in cui confluiscono i culti illegali (*evil cult* - xie jiao)[14].

Attualmente, oltre una dozzina di gruppi religiosi o spirituali sono banditi in Cina in quanto ritenuti alla stregua di "culti malvagi". Nel dettaglio, secondo le fonti[15], i "culti maligni" sono inclusi in una lista, inizialmente pubblicata nel 1995 e poi aggiornata progressivamente in seguito; tra essi, figurano, tra gli altri, il "Falun Gong" – un movimento spirituale che fonde aspetti del buddhismo, del taoismo e del tradizionale esercizio di "*qigong*" –, la "Chiesa di Dio Onnipotente", la "Vera Setta di Buddha" e la "Chiesa dell'Unificazione".

[7] HRW – Human Rights Watch: World Rep port 2023 - China, 12 gennaio 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2085405.html

[8] Freedom House: Freedom in the World 2023 - China, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2088487.html; CSW – Christian Solidarity Worldwide: House church pastors describe torture in secret detention, 28 febbraio 2023 https://www.csw.org.uk/2023/02/28/press/5944/article.html

[9] Freedom House: Freedom in the World 2023 - China, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2088487.html

[10] Freedom House: Freedom in the World 2023 - China, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2088487.html

[11] Freedom House: Freedom in the World 2023 - China, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2088487.html

[12] PRC State Council Information Office, China's Policies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief (Religion White Paper), aprile 2018 http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1626734/1626734.html

[13] PRC State Council Information Office, China's Policies and Practices on Protecting Freedom of Religious Belief (Religion White Paper), aprile 2018 http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1626734/1626734.html

[14] Bitter Winter, "Gray Market": The Largest Segment of Chinese Religion, 23 agosto 2018 https://bitterwinter.org/gray-market-the-largest-segment-of-chinese-religion/

[15] 7 Forum for Religious Freedom in Europe, The Black-Lists: The Evolution of China's List of "Illegal and Evil Cults", 18 ottobre 2018 https://cesnur.net/wp-content/uploads/2018/02/tjoc_2_1_3_irons.pdf

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

Inoltre, secondo il *report* del Dipartimento di Stato americano per l'anno 2019, il governo cinese considera "culti malvagi" anche le confessioni degli "*Shouters*", della "Società dei Discepoli" ("Mentu Hui") e altri culti cristiani[16].

Secondo il governo cinese, le persone seguaci di uno "*Xie Jiao*" ("culto malvagio") non sono credenti in una religione ma "sovversive"; invero, l'articolo 300 dello Statuto penale cinese punisce le persone seguaci di uno "Xie Jiao" con la reclusione da tre a sette anni o più e, nei casi più gravi, con l'ergastolo.

Per quanto concerne il "*Grey market*", poi, esso ricomprende la maggior parte delle comunità religiose cinesi che occupano una posizione intermedia, in quanto non patiscono il controllo serrato degli organi religiosi statali – come nel caso delle comunità religiose "rosse" – e pur essendo ritenute illegali dalla legge cinese, non sono considerate "Xie Jiao" e, pertanto, non sono perseguitate come i culti del settore "nero"[17].

Non è dato comprendere chiaramente in quale misura le confessioni "grigie" siano state assimilate alle chiese "rosse"; ciò in quanto il processo di sinizzazione dipende fortemente dalle dinamiche di potere locali.

In particolare, talvolta le Autorità locali tollerano una chiesa "grigia" per ragioni pragmatiche, ad esempio perché hanno altre problematiche da affrontare e la confessione in questione non concentra su di sé l'attenzione della cittadinanza[18].

Secondo le fonti, poi, è probabile che le Autorità locali facciano pressione sulle chiese "grigie" affinché esse si registrino presso l'Ufficio del PCC competente, nella speranza di ottenere il favore del governo centrale di Pechino. In ogni caso, anche qualora una confessione "grigia" si iscrivesse al PCC, starebbe alla discrezionalità delle Autorità locali decidere in quale misura consentire a tale culto di mantenere il suo carattere religioso distintivo.

Inoltre, le fonti riportano che, se un membro di una confessione religiosa "grigia" si trasferisse in un'altra provincia e non rendesse pubblica la propria fede, potrebbe riuscire ad evitare un'azione penale; al contrario, qualora tale persona, a seguito del trasferimento, si unisse nuovamente a una confessione religiosa "grigia", correrebbe nuovamente il rischio di essere perseguita penalmente[19].

Con specifico riguardo al culto della Chiesa di Dio Onnipotente (di seguito CDO) – conosciuto anche come *Church of Almighty God, Eastern Lighting, Lighting from the East, Real God Church, Practical God, the Second Saviour Sect, the Lord's Hidden Advent in China* ed *End time Work of God* –, trattasi di un movimento religioso cinese che, secondo alcune fonti, è di origine "quasi cristiana"[20] mentre, secondo altre, è da considerarsi un culto eretico cristiano protestante[21].

Controversa è l'origine del movimento religioso che, secondo alcune fonti, sarebbe stato fondato nella provincia di Heilongjian nel 1989, secondo altre Zhao Weishan avrebbe dato la vita alla CDO tra la fine degli anni 1980 e i primi anni '90; infine, il sito *internet* della CDO indica il 1991 come anno della fondazione ufficiale del culto.

Ad avviso dello studioso Introvigne, i dogmi della CDO sono illustrati in gran parte nel libro "*The Word Appears in the Flesh*" – tradotto in italiano come "*La Parola appare nella carne*" e pubblicato per la prima volta nel 1997 – che è la principale raccolta dei discorsi di "Dio Onnipotente": trattasi di oltre un milione di parole che la CDO considera come cogenti perché contengono sia «*ciò che lo Spirito dice alle chiese*» (*Ap* 2, 7, 11, 17; 3, 13) sia, come profetizzato nella Bibbia, le verità che devono essere espresse negli ultimi giorni dallo «*Spirito della verità*» (*Gv* 16, 13).

Secondo la dottrina teologica della CDO è considerata persona fedele al culto quella che crede sinceramente in Dio, mostra «*buone doti umane*» ed è certa che Dio Onnipotente sia Gesù ritornato ai giorni nostri in Cina; paese che, sempre secondo la CDO, è il luogo della manifestazione del drago malvagio dell'Apocalisse, nelle sembianze del PCC e, al contempo, luogo della Seconda venuta di Gesù Cristo, definito "*Lampo da Levante*".

---

[16] USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong Kong, and Macau) - China, 10 giugno 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2031249.html

[17] Netherlands - Ministry of Foreign Affairs (MinBZ/MinBuZa), COI Report Cina, https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=sola%20fidc%20Origin:%22China%22

[18] Netherlands - Ministry of Foreign Affairs (MinBZ/MinBuZa), COI Report Cina, https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=sola%20fidc%20Origin:%22China%22

[19] Netherlands Ministry of Foreign Affairs (MinBZ/MinBuZa), COI Report Cina, https://coi.euaa.europa.eu/search/results#k=sola%20fidc%20Origin:%22China%22

[20] H. F., Protestant Continuities in The Church of Almighty God, published on Journal Censur, January-February 2018, available at: url

[21] Australian Government, Migration Review Tribunal – Refugee Review Tribunal, Background Paper. Protestants in China, 21 settembre 2013, p. 10, url

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

Un'altra fonte[22] riferisce del testo intitolato "*Heaven is to destroy the Communist Party*" che afferma che Cristo si sarebbe reincarnato in una donna con l'intento di cominciare una lotta contro il PCC, rappresentato da un drago rosso.

Nei testi religiosi della CDO, l'arrivo di Cristo donna è rappresentato come l'epilogo di seimila anni di lavoro divino, suddivisi in tre differenti epoche, in cui Dio ha interagito con gli esseri umani in diverse forme: l'età della legge (durante la quale Dio si è rivelato come Yahweh, guidando gli israeliti, come nel vecchio testamento), l'età della grazia (rivelandosi come Gesù e subendo la crocifissione per redimere gli esseri umani, come nel nuovo testamento) e l'età del regno (ove il Dio Onnipotente si è rivelato nella forma della donna Cristo ed è giunto per perfezionare gli esseri umani, conquistandoli)[23].

Secondo la dottrina della CDO, non sono previsti né una liturgia formale né sacramenti (come il battesimo o l'eucaristia) e le persone credenti partecipano a riunioni nel corso delle quali ascoltano sermoni e predicazioni, cantano inni e condividono le reciproche testimonianze[24].

Inoltre, il sito *internet*[25] della CDO riporta un elenco di *hotlines* – sebbene non specifichi se esistono delle sedi del culto in tali Stati – che possono essere contattate dalle persone fedeli: si tratta di Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Germania, Repubblica Ceca, Australia, Singapore, Svizzera, Olanda, Nuova Zelanda, Filippine, Grecia, Gran Bretagna, Israele, Russia, Brasile, Romania, Polonia, Francia, Spagna, Hong Kong, Portogallo, Italia, Irlanda, Taiwan, Svezia, Macao, Giappone, Mongolia, India, Kenya, Sud Africa, Malesia, Myanmar, Indonesia, Libano e Finlandia.

Molto controverso è, poi, il dato riguardante il numero delle persone fedeli del movimento: secondo la CDO si tratterebbe di milioni di persone[26], altre fonti parlano di centinaia di migliaia, forse quasi un milione[27]; mentre, secondo "*Amnesty International*", tale culto religioso è il più numeroso tra quelli proibiti in Cina[28].

Tuttavia, nessuna fonte è in grado di fornite stime precise, a causa del fatto che la CDO è un culto vietato, i cui membri, se individuati dalle Autorità cinesi, rischiano l'arresto ed un'eventuale condanna a pena detentiva, ai sensi dell'art. 300 del Codice penale locale.

A tal proposito, secondo lo studioso Introvigne, il movimento religioso di cui trattasi è spesso definito "*il nuovo Falun Gong*", in quanto è diventato l'obiettivo principale della repressione del PCC, così sostituendo il culto "Falun Gong" che, sino a pochi anni orsono, deteneva tale primato[29].

Sempre secondo Introvigne, la CDO è spesso oggetto di accuse di gravi crimini ad opera del PCC e di altre Chiese cristiane; in particolare, la CDO è stata ritenuta responsabile del rapimento a scopo di conversione, avvenuto nel 2002, di trentaquattro responsabili della "*China Gospel Fellowship*"[30]; di aver previsto la fine del mondo per il 2012, cagionando una serie di disordini; infine, di avere causato un omicidio, avvenuto nel 2014 in un ristorante "McDonald's" sito a Zhaoyuan.

Il numero delle persone credenti del CDO è aumentato in modo esponenziale, creando allarme nel PCC, il quale, nel 1995, l'ha inclusa nell'elenco degli "xie jiao"[31].

Inoltre, il Governo cinese dispone di un sito *internet* specializzato che coordina la lotta contro i movimenti religiosi banditi come "*xie jiao*" ("insegnamenti eterodossi" o "sette malvagie"), gestito dall'associazione cinese "Anti-Xie-Jiao" (che costituisce un'emanazione del PCC)[3233]; ogni settimana, tale sito pubblica numerosi articoli di aggiornamento relativi alla lotta contro gli "*xie jiao*", che raccontano l'arresto, l'incriminazione e la condanna a pesanti pene detentive nei confronti dei membri della CDO.

---

[22] Katherine Gordon, The Great Red Dragon and the Lightning Storm: China's Increasing Pressure on Fringe Religious Groups, in Australian Institute of International Affairs, url

[23] Emily Dunn, Cult, Church and CCP Introducing Eastern Lighting, 2008, url

[24] Bitter Winter, La Chiesa di Dio Onnipotente: il movimento religioso più perseguitato in Cina, 25 ottobre 2018, Massimo Introvigne, url.

[25] Vangelo della discesa del Regno, Chi siamo, url

[26] Vangelo della discesa del Regno, L'origine e lo sviluppo della Chiesa di Dio Onnipotente, url

[27] Emily Dunn, Cult, Church and CCP Introducing Eastern Lighting, 2008, url

[28] AI, China: "Appalling" jail sentence for outspoken pastor makes mockery of religious freedoms, 30 Dec. 2019, url

[29] Bitter Winter, La Chiesa di Dio Onnipotente: il movimento religioso più perseguitato in Cina, 25 ottobre 2018, Massimo Introvigne, url.

[30] Bitter Winter, M.L., La Chiesa di Dio Onnipotente: il movimento religioso più perseguitato in Cina, 25 ottobre 2018, url

[31] Bitter Winter, Elenco degli xie jiao https://it.bitterwinter.org/vocabulary/elenco-degli-xie-jiao/ 24-09-2024

[32] Rete anti-sette in Cina (chinafxj.cn)

[33] Sito reperibile al seguente link https://www.chinafxj.cn/

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

Ad avviso di "Dui Hua" – un'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che si occupa di giustizia penale e trattamento delle persone detenute – nel dicembre 2023 2.772 persone erano detenute in Cina con l'accusa di appartenere ad una setta[34]; secondo i dati dell'"U.S.C.I.R.F.", nel febbraio 2024, le persone detenute con l'accusa citata erano 196, di cui 148 appartenenti alla CDO.

Nel 2023, le Autorità cinesi hanno arrestato e torturato migliaia di persone fedeli della CDO[35], alcune delle quali, secondo quanto riferito, sono decedute a causa degli abusi subiti[36].

Nel *report* del 2023 sulle libertà religiose del Dipartimento di Stato americano[37] si dà atto che la CDO "ha affrontato detenzioni e arresti su larga scala in 29 province, secondo i rapporti della società civile. La CDO ha riferito che durante l'anno [n.d.r. 2023], il Governo ha arrestato almeno 12.463 persone, rispetto ai 10.895 arresti del 2022. Le Autorità hanno condannato al carcere almeno 2.207 persone (rispetto alle 1.901 del 2022), tra cui 1.094 persone che hanno ricevuto condanne di tre anni o più. Le Autorità hanno sottoposto almeno 5.832 persone a tortura o indottrinamento forzato. Il maggior numero di arresti si è verificato nelle province di Jiangsu, Anhui, Zhejiang e Shandong. Secondo la CDO, almeno 20 membri sono morti a causa delle persecuzioni durante l'anno. La CDO ha dichiarato che la polizia ha sottoposto i detenuti che si rifiutavano di rinunciare alla loro fede alla privazione del sonno per un massimo di 10 giorni, alla sospensione con i polsi ammanettati, alla posizione eretta o seduta prolungata, alle posizioni di *stress*, alle scosse elettriche e alle percosse. Secondo i familiari, alcune persone morte in custodia apparivano contuse, malnutrite ed emaciate".

Parimenti attendibili sotto il profilo della credibilità estrinseca, in quanto pienamente corroborate dalle c.o.i. aggiornate, sono le dichiarazioni della persona ricorrente circa la fuga dal suo Paese.

In particolare, l'ordinaria procedura per l'ottenimento del passaporto in Cina è regolata dalla "*Passport Law of the People's Republic of China*" del 2006, entrata in vigore in data 1 gennaio 2007[38], nonché dalle norme contenute negli artt. da 9 a 13 della "*Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China*" del 2014[39] .

Con specifico riguardo alla prima delle normative testé citate, l'esame di essa consente di rilevare che:

- l'articolo 4[40] stabilisce che le Autorità competenti al rilascio dei passaporti ordinari, sono, alternativamente, il Dipartimento di controllo ingressi/uscite del Ministero della Pubblica Sicurezza, gli ulteriori Dipartimenti di controllo ingressi/uscite degli organi di pubblica sicurezza locali/provinciali (*county*) oppure superiori, autorizzati dal Ministero di Pubblica Sicurezza, nonché le ambasciate o i consolati della Repubblica Popolare Cinese o altre missioni all'estero autorizzate dal Ministero degli Affari Esteri;
- l'articolo 5[41] prevede, inoltre, che la procedura di richiesta di rilascio del passaporto sia avviata di persona presso l'ufficio competente a livello locale o superiore, tra quelli sopra indicati, secondo il luogo in cui è registrata la residenza della persona che ne chiede il rilascio;
- l'articolo 13[42] identifica le categorie di persone alle quali può essere rifiutato il rilascio del passaporto, tra le quali rilevano, in questa sede, le persone che sono state condannate per la commissione di un reato e ne stanno

---

[34] UK Visa and Immigration - Guidance Country information and guidance: Christians, China, March 2024, https://www.gov.uk/government/publications/china-country-policy-and-information-notes/country-information-and-guidance-christians-china-march-2024-accessible

[35] Jiang Tao, 09/07/2023 - Post-COVID Purge: Over 2,100 Church of Almighty God Members Arrested in Two Provinces, in BITTER WINTER https://bitterwinter.org/post-covid-purge-over-2100-church-of-almighty-god-members-arrested-in-two-provinces/

[36] USCIRF - UNITED STATES COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM| ANNUAL REPORT 2024 https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/2024%20Annual%20Report.pdf p. 22

[37] USDOS (US Department of State), 2023 Report on International Religious Freedom: China (Includes Hong Kong, Macau, Tibet, and Xinjiang), 26-06-2024, https://zenit.org/2024/07/04/the-us-department-of-state-yearly-report-on-religious-freedom-exemplary-on-china-timid-on-japan/

[38] Passport Law of the People's Republic of China, disponibile a: http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983042305.htm#:~:text=Art%20icle%202%20The%20passport%20of,or%20when%20he%20is%20abroad

[39] Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of China, 2014 reperibile al seguente link http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjs/201401/t20140121_961580.shtml

[40] Article 4 Ordinary passports shall be issued by the entry-exit control department of the Ministry of Public Security or by the entry-exit control departments of the public security organs under the people's governments at or above the county level authorized by the Ministry of Public Security, or the embassies or consulates of the People's Republic of China, or other missions overseas authorized by the Ministry of Foreign Affairs

[41] Article 5 A citizen who intends to go abroad for non-official purposes, such as residing, visiting relatives, studying, working, travelling or engaging in business activities, shall apply in person for an ordinary passport to the entry-exit control department of the public security organ under the people's government at or above the county level where his residence is registered.

[42] Article 13 The passport issuing authority shall refuse to issue a passport if the applicant:

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

scontando la pena (punto 3), le persone imputate in un procedimento penale o sospette criminali (punto 6) e le persone cittadine cinesi ritenute un pericolo per la sicurezza o gli interessi dello Stato (punto 7).

Tuttavia, le fonti evidenziano che le procedure di ottenimento del passaporto siano caratterizzate da discrepanze e differenze applicative nelle diverse regioni, dovute a differenze nello sviluppo e utilizzo degli strumenti tecnologici, che non consentono di individuare prassi comuni all'intero territorio cinese[43].

Inoltre, secondo il Dipartimento Australiano per gli Affari Esteri e il Commercio[44], le domande di rilascio del passaporto debbono essere presentate nel luogo indicato nell'"hukou"[45] (Household registration booklet) della persona ovvero il sistema di registrazione familiare cinese, che contiene i dati di tutte le persone che vivono insieme e fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciononostante, la medesima fonte segnala che, a far data dal 1 aprile 2019, le persone residenti nella Cina continentale non debbono necessariamente richiedere il passaporto in base all'indirizzo indicato nel loro "hukou", ma possono farlo anche presso il Dipartimento amministrativo di uscita/entrata di qualsiasi ufficio PSB a livello distrettuale o superiore, previa prenotazione di un appuntamento *online* tramite un sito *internet* ufficiale, un'applicazione per telefoni cellulari o tramite piattaforme private come "*WeChat*" o "*Alipay*".

La fonte testé citata costituisce un inconfutabile riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona ricorrente.

Invero, la maggior parte delle persone cittadine cinesi riesce a ottenere agevolmente il passaporto e il governo permette l'emigrazione legale e i viaggi all'estero della gran parte della popolazione, fatta eccezione per le persone ritenute soggetti pericolosi per lo Stato – quali persone *leader* religiose, dissidenti politiche, firmatarie di petizioni e membri di minoranze etniche – che incontrano significative restrizioni di viaggio.

Tale dato è stato confermato anche dall'organizzazione non governativa "*Human Rights Watch*"[46], la quale ha riferito che i passaporti ordinari sono generalmente disponibili per tutte le persone cittadine che ne fanno richiesta, salvo per quelle coinvolte in un procedimento penale o considerate una minaccia per la sicurezza della Cina.

Ad avviso dell'"*Immigration and Refugee Board of Canada*"[47], negli ultimi anni il governo cinese ha esteso i controlli aeroportuali anche ad altri valichi di frontiera per monitorare le uscite di persone attiviste, avvocate, artiste, alle quali è stato impedito di lasciare il paese.

Per quanto concerne, poi, i divieti di uscita dalla Cina, essi possono essere imposti a persone sottoposte ad indagini su di sé, sulla loro famiglia o sul loro datore di lavoro, sia di natura penale che civile o commerciale; essendo legati alla risoluzione del procedimento, possono durare alcuni mesi o più.

Secondo il rapporto dell'organizzazione non governativa "*Safeguard Defenders*"[48] dell'aprile 2023, decine di persone cittadine cinesi e straniere impegnate nella difesa dei diritti umani sono state intrappolate dai divieti di uscita; in sostanza, il Governo cinese tiene in "ostaggio" le persone allo scopo di indurre le persone che vivono all'estero – e che costituiscono i suoi obiettivi – a tornare in Cina (una pratica chiamata "persuadere a tornare", una forma di repressione transnazionale).

---

(1) does not possess the nationality of the People's Republic of China;

(2) cannot prove his identity;

(3) practices fraud in the course of application;

(4) is punished for a crime and is serving a sentence;

(5) is not allowed to leave the country because of an unsettled civil case, as is notified by a people's court;

(6) is a defendant in a criminal case or a criminal suspect;

(7) is a person who the relevant competent department of the State Council believes will undermine national security or cause major losses to the interests of the State

[43] Netherlands Ministry of Foreign Affairs: Country of origin information report China, 1st July 2020, pag. 13 e 14 file:///C:/Users/messimi/Documents/Milano%20Tribunal/COI+Report+China.pdf

[44] DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report China, 3 October 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2019379/country_information_reportchina.pdf

[45] The household registration booklet (hukou) e' il libretto di registrazione delle famiglie Disponibile anche al sito https://www.mychinaroots.com/wiki/article/household_registration_hukou

[46] HRW, July 13, 2015 One Passport, Two Systems China's Restrictions on Foreign Travel by Tibetans and Others https://www.hrw.org/report/2015/07/13/one passport two systems/chinas restrictions foreign travel tibetans and others

[47] IRB, China: Exit controls and security measures at airports, particularly Beijing airport, for Chinese citizens travelling overseas, including procedures at check points and the use of computerized identity verification and facial recognition technology (2017-August 2019) reperibile al seguente link https://www.ecoi.net/en/document/2019121.html

[48] Safeguard Defenders, TRAPPED: CHINA'S EXPANDING USE OF EXIT BANS, 1 Aprile 2023, reperibile al seguente link https://safeguarddefenders.com/en/blog/new-report-trapped-china-s-expanding-use-exit-bans

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

Difatti, la Cina ha apportato alcune modifiche alla sua Legge antispionaggio[49] (April 26, 2023, "*The revised Counterespionage Law of the People's Republic of China*"), in vigore dal 1 luglio 2023, che consente di imporre divieti di uscita a qualunque persona, cinese o non, che sia ritenuta un potenziale rischio per la sicurezza nazionale[50].

Nel dettaglio, la riforma ha ampliato i poteri delle agenzie di sicurezza nazionale (tra cui il "MSS" e le agenzie provinciali e locali) in materia di spionaggio, sicché il "MSS" può impedire l'uscita dal paese alle persone cinesi che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza nazionale o causare gravi danni agli interessi nazionali recandosi all'estero (art. 33, cpv. 1); inoltre, alle persone, anche straniere, sospettate di spionaggio può essere impedito di uscire dal paese per ordine delle agenzie di sicurezza nazionale, a livello provinciale o superiore (art. 33, cpv. 2); infine, il "MSS" può vietare l'ingresso nel paese a persone che potrebbero essere impegnate in attività dannose per la sicurezza nazionale (art. 34).

In conclusione, pur in assenza di dati ufficiali trasparenti ed escludendo i divieti di uscita basati sull'etnia (imposti ad alcuni milioni di persone), si stima che almeno decine di migliaia di persone in Cina siano sottoposte a divieti di uscita, molti dei quali illegittimi e posti in violazione del diritto di libertà di movimento previsto dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Alla luce di tutti i fatti esposti, il racconto offerto dalla persona ricorrente risponde pienamente ai fondamentali canoni di attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva.

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per riconoscere piena affidabilità dichiarativa al racconto offerto dalla persona ricorrente, che risponde pienamente ai criteri stabiliti dall'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251/2007.

Invero, la persona ricorrente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti (ai sensi dell'articolo 3 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 251 del 2007); tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti (ai sensi dell'articolo 3 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 251 del 2007); il narrato è apparso complessivamente plausibile e coerente sia internamente che rispetto alle informazioni sul Paese di origine (ai sensi dell'articolo 3 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 251 del 2007); la domanda di protezione internazionale è stata proposta dalla persona ricorrente tempestivamente (ai sensi dell'articolo 3 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 251 del 2007); la persona ricorrente è risultata pienamente attendibile (ai sensi dell'articolo 3 comma 5 lettera e) del D. Lgs. 251 del 2007).

5) *Status* di persona rifugiata.

Affinché possa essere riconosciuto lo *status di* persona rifugiata è necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che la persona richiedente abbia un "*fondato timore*" di subire:

A) da parte dei soggetti indicati dall'art. 5[51];
B) atti persecutori come definiti dall'art.7[52];
C) per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8[53].

Deve, altresì, apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6[54].

Nel caso di specie, la persona ricorrente ha fornito piena e inconfutabile dimostrazione del suo concreto e fondato timore di essere perseguitata dalle Autorità cinesi in ragione della sua appartenenza al culto della "Chiesa di Dio Onnipotente".

Resta, comunque, da osservare che, anche qualora si ritenesse di adottare una tesi opposta a quella testé riferita – cosa che non è possibile per i motivi sopra esposti – in ogni caso, come dalla stessa dichiarato, che la persona ricorrente ha continuato a coltivare la sua religione anche a seguito del suo arrivo in Italia (cfr. verbale di udienza).

Circostanza, questa, *ex se* sufficiente a fondare un serio e grave rischio di persecuzione in caso di rimpatrio della persona ricorrente.

---

[49] LAW LIBRARY OF CONGRESS, Yuechao Nie, Law Library Intern, under the supervision of Laney Zhang, Foreign Law Specialist September 22, 2023 China: Counterespionage Law Revised, reperibile al seguente link https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2023-09-21/china-counterespionage-law-revised/

[50] ROUTERS, Laurie Chen April 27, 2023 China approves wide-ranging expansion of counter-espionage law, reperibile al seguente link https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-passes-revised-counter-espionage-law-state-media-2023-04-26/

[51] Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

[52] Come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7).

[53] Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

[54] Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione delle condotte persecutorie.

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae

Difatti, la Direttiva "Qualifiche" ha codificato il concetto di persona rifugiata "*sur place*" all'art. 5 e tale nozione ha trovato attuazione, nell'ambito della normativa interna, nell'art. 4 del D.Lgs. n. 251/2007, il quale sancisce che: "*La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine*".

L'analisi della normativa consente, dunque, di rilevare che il timore di persecuzione può trovare fondamento anche in scelte compiute o atti commessi dalla persona interessata a seguito del suo ingresso nel territorio italiano, potendo ella maturare le condizioni per il riconoscimento di persona rifugiata anche dopo avere risieduto per un certo lasso di tempo all'estero (e non solo già al momento dell'abbandono del paese di origine).

Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona ricorrente in udienza, è dimostrato incontrovertibilmente che la stessa si sia convertita in Cina al culto della "Chiesa di Dio Onnipotente" e abbia proseguito nel coltivare la sua fede anche in Italia.

Tale circostanza, considerata unitamente al fatto che le c.o.i. aggiornate corroborano pienamente il timore espresso dalla persona ricorrente circa il rischio di essere vittima delle azioni di persecuzione e repressione messe in atto dalla Repubblica Popolare Cinese nei confronti dei membri del culto in questione, non può che indurre a ritenere verosimile, secondo un giudizio prognostico, il rischio che la persona ricorrente, qualora rimpatriata, sia sottoposta ad atti persecutori a causa del suo credo religioso.

Ne consegue che non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di persona rifugiata per motivi di appartenenza religiosa.

Restano assorbite le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione complementare di natura nazionale (asilo costituzionale, motivi umanitari, protezione speciale).

6) Circa le spese di lite.

Con riferimento alle spese di giudizio, al presente caso non è applicabile il disposto dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Difatti, la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" *(Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 18583 del 19 luglio 2012, F.G.; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 30876 del 5 giugno 2018, F.A.).*

Ne consegue che deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Per quanto concerne la liquidazione dei compensi in favore del difensore della persona ricorrente, si osserva che non è stata depositata alcuna delibera di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato né è stata presentata la relativa istanza di liquidazione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

- **accoglie** il ricorso presentato da), nato a) il 2.09.1996 e, per l'effetto, riconosce al medesimo lo *status* di persona rifugiata ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951;
- nulla sulle spese;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.10.2024.

Il Presidente - Dott. Olindo Canali

La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri

Firmato Da: MINIERI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68c73045d9d6a8415c1c629a4eb18894
Firmato Da: CANALI OLINDO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 27d0ae